

Cassa pensione SHP

Regolamento in caso di liquidazione parziale

Approvato dal Consiglio di fondazione: 10 marzo 2025

In vigore dal: 11 marzo 2025

Sommario

Scopo	Art. 1	3
Requisiti preliminari per una liquidazione parziale a livello di platea delle persone affiliate	Art. 2	3
Requisiti preliminari per una liquidazione parziale a livello di fondazione	Art. 3	5
Giorno di riferimento della liquidazione	Art. 4	6
Determinazione dei fondi liberi	Art. 5	6
Computo di un disavanzo	Art. 6	6
Giorno di riferimento della liquidazione	Art. 7	7
Piano di distribuzione	Art. 8	8
Scioglimento del contratto di affiliazione	Art. 9	8
Remunerazione	Art. 10	9
Informazione, termine di ricorso, istanza di ricorso	Art. 11	9
Perfezionamento della liquidazione parziale	Art. 12	9
Modifica del regolamento	Art. 13	9
Entrata in vigore	Art. 14	10

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i requisiti e la procedura per una liquidazione parziale della Cassa pensione SHP, di seguito indicata come «SHP».

A Liquidazione parziale a livello di platea delle persone affiliate

Art. 2 Requisiti preliminari per una liquidazione parziale a livello di platea delle persone affiliate

I requisiti preliminari per una liquidazione parziale a livello di platea delle persone affiliate risultano presumibilmente soddisfatti se presso uno dei datori di lavoro affiliati

- a. viene operata una riduzione considerevole del personale, oppure
- b. viene effettuata una ristrutturazione.

Una riduzione delle persone assicurate attive è ritenuta considerevole laddove vengano raggiunti i seguenti valori:

Platea degli assicurati /	Riduzione duratura / degli assicurati attivi	Riduzione dei fondi vincolati
fino a 10	almeno 30%	almeno 40%
fino a 20	almeno 6 assicurati	almeno 30%
fino a 50	almeno 8 assicurati	almeno 16%
fino a 100	almeno 10 assicurati	almeno 10%
da 100	almeno 10%	almeno 10%

Le condizioni relative alla riduzione delle persone assicurate attive e a quella dei fondi vincolati devono risultare adempiute cumulativamente.

Inoltre, una riduzione delle persone assicurate attive si configura sempre laddove risultino adempiute le condizioni in materia di licenziamenti collettivi (art. 335d CO).

Come ristrutturazione di un'azienda sono considerati in particolare:

- la vendita o l'accorpamento di divisioni o settori operativi,
- oppure la cessazione di attività aziendali,
- oppure la chiusura di impianti produttivi,
- nonché l'esternalizzazione di impianti produttivi,

laddove queste misure comportino l'uscita dall'azienda di una parte considerevole del personale. Nel computo rientrano le uscite che si verificano successivamente al giorno in cui la fattispecie determinante per la liquidazione parziale è stata deliberata dall'organo competente del datore di lavoro, come ad esempio la data della rispettiva riunione del Consiglio di amministrazione.

La platea di collaboratrici e collaboratori in uscita è reputata considerevole se, sulla base dell'organico in forze il giorno di riferimento, si verificano almeno le seguenti uscite:

Platea degli assicurati	/ Numero di uscite di assicurati attivi	/ Somma delle prestazioni di uscita
fino a 10	almeno 20%	almeno 30%
fino a 20	almeno 4 assicurati	almeno 20%
fino a 50	almeno 6 assicurati	almeno 10%
fino a 100	almeno 8 assicurati	almeno 8%
da 100	almeno 8%	almeno 8%

Le condizioni relative al numero di uscite e alla somma delle prestazioni di uscita devono risultare soddisfatte cumulativamente.

È considerata uscita non volontaria:

- un'uscita che avviene a seguito di una disdetta del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro, oppure
- un'uscita che avviene a seguito della disdetta del rapporto lavorativo da parte del/della dipendente, laddove tale decisione sia comportata da una prevista e imminente riduzione di personale o da una ristrutturazione del datore di lavoro, e con le proprie dimissioni il/la dipendente intenda prevenire una disdetta del contratto di lavoro da parte del datore.

Non sono considerate come persone assicurate interessate dalla liquidazione parziale quelle che partono su base volontaria e quelle che escono dalla platea degli assicurati attivi a seguito di pensionamento, decesso o invalidità.

Le uscite sulla base della scadenza di rapporti di lavoro a tempo determinato sono considerate come uscite volontarie laddove non avvengano a seguito della riduzione una tantum o continuativa del personale.

B Liquidazione parziale a livello di fondazione

Art. 3 Requisiti preliminari per una liquidazione parziale a livello di fondazione

Se, dopo un'affiliazione alla fondazione di almeno due anni, a seguito di liquidazioni parziali o totali (in caso di scioglimento del contratto di affiliazione) il cui giorno di riferimento ricade all'interno dello stesso anno civile la platea complessiva di tutte le persone assicurate attivamente presso la fondazione e delle persone beneficiarie di rendita si riduce nel complesso in modo considerevole, la fattispecie di una liquidazione parziale della fondazione risulta presumibilmente adempiuta.

Una riduzione della cerchia delle persone assicurate (persone assicurate attivamente e persone beneficiarie di rendita) è classificata come considerevole se riguarda almeno il 3% di tale platea nell'arco di un anno civile e comporta una riduzione di almeno il 3% dei fondi vincolati su base individuale.

C Disposizioni generali

Art. 4 Giorno di riferimento della liquidazione parziale

È considerato giorno di riferimento per una liquidazione parziale:

- a) Il momento determinante per la definizione della platea delle persone interessate è quello in cui si verifica la riduzione considerevole dell'organico.
- b) L'ultimo giorno di chiusura del bilancio è il 31 dicembre antecedente all'anno civile in cui si sono concretizzate le condizioni preliminari per la liquidazione parziale.
- c) In caso di variazioni significative (5%) di attivi o passivi tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, vengono apportati gli opportuni adeguamenti agli accantonamenti, alle riserve per oscillazione e ai fondi liberi da trasferire.

Art. 5 Determinazione dei fondi liberi

Ai fini della determinazione dei fondi liberi e del diritto collettivo agli accantonamenti attuariali e alle riserve per oscillazioni di valore, sono determinanti i seguenti principi:

- a) La chiusura annuale allestita al 31.12. conformemente ai principi Swiss GAAP FER 26.
- b) Il bilancio attuariale allestito al 31.12. con il grado di copertura definito ai sensi dell'art. 44 OPP 2.
- c) in caso di risoluzione di un contratto di affiliazione, anche la convenzione di affiliazione.

I fondi liberi a livello di fondazione iniziano a essere accumulati soltanto quando gli accantonamenti attuariali necessari sono stati costituiti integralmente e la riserva per oscillazione di valore ha raggiunto il volume target definito dal Consiglio di fondazione di SHP. Gli accantonamenti necessari a livello attuariale sono definiti nel «Regolamento sulla costituzione degli accantonamenti tecnici».

Art. 6 Computo di un disavanzo

- a) In presenza di una situazione di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il disavanzo attuariale viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio su base individuale. La base per tale computo è costituita dal bilancio attuariale. Se la prestazione di libero passaggio non ridotta è già stata corrisposta, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo percepito in eccesso.

- b) In ogni caso risulta garantito l'importo minimo ai sensi dell'art. 18 LFLP, pari all'avere di vecchiaia LPP.
- c) Qualora vada profilandosi la fattispecie per una liquidazione parziale e SHP si trovi palesemente in una situazione di sottocopertura, SHP stessa può ridurre temporaneamente le prestazioni di libero passaggio individuali. Tale riduzione provvisoria, che deve essere esplicitamente indicata come tale, trova applicazione soltanto per le persone assicurate che risultano presumibilmente interessate dalla liquidazione parziale. A conclusione della procedura di liquidazione parziale, SHP allestisce un conteggio definitivo e corrisponde un'eventuale differenza, maggiorata dei relativi interessi.
- d) Per la riduzione e/o l'eliminazione del disavanzo a carico della platea delle persone affiliate (laddove il datore di lavoro non finanzia tale riduzione) vengono utilizzati eventuali fondi liberi specifici di tale platea unitamente alle riserve per i contributi del datore di lavoro; inoltre, in caso di uscite collettive vengono impiegati gli accantonamenti tecnici.

Art. 7 Forma del trasferimento

- a) Nel contesto di una liquidazione parziale, nel caso di un'uscita individuale sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi, mentre in caso di uscita collettiva tale diritto risulta di tipo individuale o collettivo. In quest'ultimo caso, oltre al diritto ai fondi liberi sussiste un diritto proporzionale agli accantonamenti e alle riserve per oscillazione di valore. Ai fini della determinazione di tale diritto si tiene in considerazione il contributo che il collettivo in uscita ha apportato per la costituzione degli accantonamenti e delle riserve per oscillazione di valore. Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui vengano trasferiti contestualmente anche i rischi attuariali. Il diritto alle riserve per oscillazione di valore è pari al rapporto tra il capitale di previdenza di competenza (capitale di previdenza degli attivi e capitale di previdenza dei beneficiari di rendita) e il capitale di previdenza collettivo (capitale di previdenza degli attivi e capitale di previdenza dei beneficiari di rendita).
- b) Qualora le persone assicurate escano dalla cassa senza entrare collettivamente in un nuovo istituto di previdenza, le quote di fondi liberi determinate a loro favore nel piano di ripartizione vengono consegnate in aggiunta alla prestazione di libero passaggio. La tipologia di trasferimento si basa sulle disposizioni degli artt. da 3 a 5 della LFLP.
- c) Le uscite collettive si verificano se
 - viene sciolto un contratto di affiliazione e tutte le persone assicurate di un'azienda affiliata passano in un altro istituto di previdenza;
 - a seguito di una ristrutturazione avviata dal datore di lavoro o di una riduzione considerevole del personale, almeno dieci collaboratrici o collaboratori hanno lo stesso nuovo datore di lavoro e passano pertanto come gruppo nello stesso nuovo istituto di previdenza.
 In caso di trasferimento collettivo del patrimonio a un nuovo istituto di previdenza, è possibile la stipulazione e la sottoscrizione di un apposito contratto di trasferimento.

Art. 8 Piano di ripartizione

- a) Ai fini della determinazione della quota di fondi liberi e in caso di una sottocopertura per il conteggio dell'importo mancante, per le persone assicurate attive risulta determinante la prestazione di libero passaggio regolamentare, mentre per i beneficiari di rendita fa stato il capitale di previdenza. Nel piano di ripartizione non vengono tenute in considerazione le prestazioni di libero passaggio apportate e i versamenti effettuati negli ultimi 12 mesi antecedenti al momento della liquidazione parziale.
- b) Alla prestazione di libero passaggio vengono sommati i prelievi anticipati ai sensi della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, nonché i trasferimenti a seguito di una sentenza di divorzio effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi.
- c) I fondi liberi vengono definiti in percentuale delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate restanti e in uscita, nonché in percentuale dei capitali di previdenza delle persone beneficiarie di rendita che risultano assicurate al giorno di riferimento della liquidazione parziale. La quota di fondi liberi spettante alle persone assicurate uscenti corrisponde a tale percentuale, applicata alla rispettiva prestazione di libero passaggio.
- d) In caso di conclusione dell'attività operativa del datore di lavoro, oltre ai fondi liberi dell'affiliazione devono essere distribuite a favore delle persone destinatarie aventi diritto, su base individuali e in contanti, anche le riserve di contributi del datore di lavoro.
- e) Una distribuzione individuale dei fondi liberi non viene effettuata se il giorno di riferimento della liquidazione parziale tali fondi ammontano a meno di CHF 500.00 per persona destinataria avente diritto (persone assicurate attivamente e/o persone già uscite e persone beneficiarie di rendita).

Art. 9 Scioglimento del contratto di affiliazione

- a) La risoluzione di un contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro affiliato avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.
- b) Qualora al momento dell'ingresso collettivo in SHP non sia stato effettuato alcun riscatto, ovvero sia stato effettuato soltanto un riscatto parziale negli accantonamenti necessari a livello attuariale e nelle riserve di oscillazione di valore, il diritto collettivo si riduce di conseguenza. In caso di riscatto incompleto, l'importo di riscatto collettivo non versato che è stato constatato viene dedotto dai capitali da riconsegnare collettivamente al momento della risoluzione del contratto di affiliazione. Per ogni anno trascorso dall'affiliazione a SHP, tale decurtazione si riduce del 10% dell'importo di riscatto mancante al momento dell'affiliazione stessa.

Art. 10 Remunerazione

- a) Il diritto individuale a fondi liberi viene remunerato a partire dalla data di uscita con lo stesso tasso d'interesse della prestazione di libero passaggio.
- b) Il diritto collettivo non viene remunerato.

Art. 11 Informazione, termine di ricorso, istanza di ricorso

- a) Le persone assicurate e le persone beneficiarie di rendita direttamente interessate vengono informate in maniera adeguata circa la presenza di una fattispecie di liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione, e viene concesso loro un diritto di consultare i documenti rilevanti per una durata di 20 giorni. Entro tale termine hanno la possibilità di presentare opposizione presso il Consiglio di fondazione.
- b) Le persone assicurate e le persone beneficiarie di rendita interessate hanno il diritto di adire entro un termine di 30 giorni dinanzi l'autorità di vigilanza per far sottoporre a verifica le condizioni preliminari, la procedura e il piano di distribuzione e richiedere un giudizio a riguardo.
- c) Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se, d'ufficio o dietro istanza della parte ricorrente, il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice delegato esprime una disposizione in tal senso. Qualora non venga riconosciuto alcun effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a favore o a carico della parte ricorrente.
- d) Qualora entro il termine fissato di 30 giorni non venga presentata opposizione da parte delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di rendita presso l'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione viene implementato in modo giuridicamente valido.

Art. 12 Perfezionamento della liquidazione parziale

L'ufficio di revisione conferma il regolare perfezionamento della liquidazione parziale nell'ambito della rendicontazione annuale ordinaria. Tale conferma deve essere riportata nell'appendice al conto annuale.

Art. 13 Modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione di SHP, subordinatamente all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 14 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore con la delibera del Consiglio di fondazione con effetto dal 11 marzo 2025 e sostituisce quello del 23 giugno 2009.

Cassa pensione SHP
Il Consiglio di fondazione